

STATUTO

Nuovo Statuto sottoposto e votato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria del 15 Febbraio 2023)

Art. 1 Denominazione, sede, carattere, durata.

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione NESTORE APS-ETS di seguito chiamata per brevità "Associazione" con sede in Milano, Via Daverio 7.

L'Associazione Nestore APS-ETS di Milano è costituita avendo come riferimento numerico quanto previsto dall'articolo 35 del DL 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

L'Associazione ha carattere apolitico, aconfessionale, non persegue fini di lucro neppure indiretto, ha durata illimitata e si propone di svolgere attività culturali e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 2 Finalità dell'Associazione

La finalità dell'Associazione è quella di svolgere attività di utilità sociale, solidaristiche, culturali e civiche:

- 1) organizzando e gestendo attività culturali, artistiche o ricreative di particolare di particolare interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i) articolo 5 DL 117/2017);
- 2) promuovendo la cultura della legalità, della solidarietà, della pace tra i popoli, della non violenza (lettera v) articolo 5 DL 117/2017);
- 3) promuovendo la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (lettera w) articolo 5 DL 117/2017);
- 4) facendo opera di sensibilizzazione sul piano culturale nei confronti degli individui e degli enti pubblici e privati sull'importanza e sull'utilità della preparazione al pensionamento e a un invecchiamento attivo.

Svolge inoltre le seguenti diverse attività connotate dai requisiti di secondarietà e strumentalità rispetto alle attività di interesse generale.

L'Associazione si propone, quindi, tra l'altro, anche attraverso la creazione di centri operativi su tutto il territorio nazionale, di:

- a) promuovere e realizzare attività culturali e formative mirate allo studio dei problemi relativi al disagio individuale e sociale delle persone vicine al pensionamento e all'invecchiamento;
- b) promuovere attività ricreative a sostegno della socialità degli anziani;
- c) valorizzare il patrimonio costituito dalle persone in età di pensionamento in relazione alle esperienze e alla consapevolezza acquisite nell'esercizio delle varie attività e competenze professionali, promuovendo incontri, dibattiti, conferenze, pubblicazioni e con ogni altro mezzo idoneo e opportuno;
- d) favorire l'orientamento degli associati, sia direttamente che indirettamente, verso l'impegno sociale e il volontariato, anche in una logica di intergenerazionalità;



e) sostenere e certificare l'attività di formazione al pensionamento messa in atto dai formatori.
L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.
In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.
L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Art. 3 Qualità di socio.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, nonché persone giuridiche, enti, associazioni che ne facciano domanda, purché tutti ne condividano le finalità e ne accettino le norme statutarie.

L'adesione all'Associazione di nuovi soci collettivi deve essere approvata dal Consiglio Direttivo. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

La qualità di socio si perde a seguito di:

- a) dimissioni;
- b) mancato versamento della quota sociale;
- c) comportamento che rechi danno all'immagine dell'Associazione, per delibera del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da socio collettivo vanno presentate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale e valgono per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci, che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

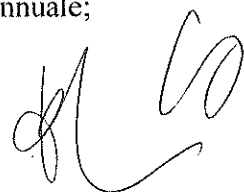
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

I soci minorenni possono esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;



- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

Il socio può esaminare i libri sociali (libro soci, libro assemblee dei soci, libro riunioni Presidenza) dietro presentazione di richiesta scritta al Presidente, il quale nel tempo di dieci giorni fisserà l'appuntamento per l'accesso e l'esame dei libro/i sociale/i.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto, dell'eventuale regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'associazione.

I soci si dividono in: ordinari, collettivi, onorari.

3.1 Soci ordinari.

Sono soci ordinari le persone fisiche che provvedono al versamento di una quota associativa annuale la cui entità viene stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Detto versamento conferisce il diritto di voto in Assemblea. Ogni socio ha diritto in Assemblea ad un voto.

3.2 Soci collettivi.

Sono soci collettivi le persone giuridiche, enti e Associazioni che contribuiscono versando la relativa quota annuale stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Essi godono degli stessi diritti dei soci ordinari ed hanno inoltre una rappresentanza nel Consiglio Direttivo fino a un massimo di un terzo dei suoi componenti.

3.3 Soci onorari.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare soci onorari dell'Associazione coloro che si siano particolarmente distinti nell'esercizio della loro professione o funzione e che abbiano fornito un notevole contributo per lo sviluppo dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dall'obbligo del versamento della quota annuale, non possono essere eletti a cariche sociali, ma hanno, al pari degli altri soci, diritto di voto in Assemblea.

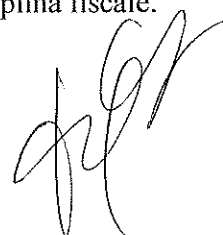
Art. 4 Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Presidente Onorario.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

4.1 L'Assemblea dei soci.



L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si può tenere in prima e seconda convocazione ed è convocata su iniziativa del Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne, eventualmente, modificato il numero;
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare le quote annuali per i soci ordinari e collettivi.

L'Assemblea ordinaria può deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo, Presidenza) e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo degli Associati.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno dettagliato, è trasmesso a tutti i soci per lettera, o e-mail almeno otto giorni prima della data fissata.

L'Assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per approvare le modifiche dello statuto, il cambio della Sede e lo scioglimento dell'Associazione, inoltre la trasformazione, la fusione, la scissione dell'Associazione ed è validamente costituita con la presenza ed il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea Straordinaria, come riportato anche all'art. 8, delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, di norma in modo palese. L'Assemblea su proposta del Presidente o di almeno un decimo dei soci intervenuti può adottare altre modalità di votazione.

I soci possono partecipare all'Assemblea per delega concessa da altro socio.

Ogni socio può essere portatore di non più di tre deleghe.

4.2 Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 15 membri e ad esso sono affidate la direzione e l'amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se questo non è possibile, la sostituzione avverrà nella prima assemblea convocata.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti

h



Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Esso è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea, amministra il patrimonio dell'Associazione, redige il bilancio annuale, predispone programmi, promuove le iniziative sociali e pone in essere gli atti di ordinaria amministrazione. Delibera inoltre sull'ammissione e sull'esclusione dei soci. Propone all'Assemblea le quote associative annuali per i soci ordinari e collettivi.

Esso è eletto dall'Assemblea ordinaria, salvo che per il primo Consiglio Direttivo che è nominato nell'Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e può assegnare altre speciali attribuzioni a gruppi di lavoro utili alla vita dell'Associazione.

Nelle adunanze del Consiglio Direttivo la votazione avviene a maggioranza dei presenti e le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

La convocazione è fatta su iniziativa del Presidente o per richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

In caso di necessità, il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte della stessa Assemblea.

Può altresì predisporre regolamenti per il miglior funzionamento dell'Associazione e può delegare i poteri di gestione a uno o più dei suoi membri, fissando le modalità di esercizio della delega.

4.3 Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente vigila sull'osservanza dello spirito associativo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, rappresenta l'Associazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni e in giudizio, sottoscrive gli atti dell'Associazione.

L'Assemblea può istituire la carica di Presidente Onorario, attribuendola a un socio che si sia distinto in modo particolare nello sviluppo dell'Associazione; il Presidente Onorario dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rinominato.

4.4 Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, coordina e realizza le attività dell'Associazione su delega del Presidente, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Art. 5 Commissioni, Gruppi di lavoro, Comitato Scientifico.

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni di studio e Gruppi di lavoro e deliberare la partecipazione ad analoghe iniziative di terzi che perseguono scopi in accordo con quelli istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione si avvale, per la definizione delle proprie strategie, di un Comitato Scientifico, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo in base ad un loro elevato profilo scientifico. Essi svolgono la loro funzione a titolo gratuito.

Art. 6 Anno sociale, fondo patrimoniale, bilancio

L'anno sociale coincide con l'anno solare; il fondo patrimoniale dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate, da contributi di Società, Enti pubblici e privati, persone fisiche,

beni mobili e immobili a qualunque titolo acquistati, proventi derivanti da atti di liberalità degli associati e dei terzi e da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative all'anno sociale, con il principio di competenza.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati e proposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro il 30 Aprile.

Eventuali utili o avanzzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo ha comunque la facoltà di deliberare gettoni di presenza, per particolari incarichi o indennità, a favore di quei Consiglieri che dedichino parte rilevante della propria attività all'interesse dell'Associazione.

Art. 8 Scioglimento.

Come previsto dall'art. 4.1 lo scioglimento dell'Associazione può essere determinato, nel corso di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno i 3/45 dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Il patrimonio residuo, soddisfatte le eventuali passività, sarà devoluto a fini di utilità sociale, salvo ottenere il parere preventivo da parte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per la devoluzione del patrimonio residuo.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

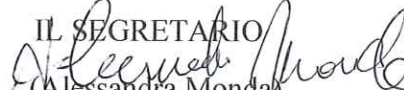
Art.9 Disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi e ai Regolamenti vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano

IL PRESIDENTE


(Carla Facchini)

IL SEGRETARIO


(Alessandra Monda)